

CITTA' DI NICHELINO

Città Metropolitana di Torino

Proposta n.


di

DELIBERAZIONE

DELL'UFFICIO TRIBUTI


Istruttore:

Fedele Paola Maria




Dirigente Area Finanziaria:

Luca Benedetto



Il Sindaco:

Giampaolo Tolando



per ☐

LA GIUNTA COMUNALE

per X IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati. Legge 160/2019. Approvazione.

Premesso che:

- ▲ l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- ▲ per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 *"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate."*;

Considerato che in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dal Regolamento per l'applicazione della Tosap approvato, con delibera di n. 88 del 29.06.1994 e smi;

Considerato che il nuovo canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone unico patrimoniale di cui al comma 816, art. 1 della L. 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del sopra citato articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Vista la proposta di regolamento per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, che si compone di 15 articoli e relativo allegato – A – (suddivisione del territorio comunale in categorie);

Ritenuto di proporre l'approvazione del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone dei mercati non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visto l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Considerato che con Decreto del 13.01.2021 il Ministro dell'Interno ha differito al 31.3.2021 il termine ultimo per l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2021-2023;

Visti, ai sensi dell'art. 49- comma 1- del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000:

- il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Dirigente dell'Area Finanziaria, allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dall'incaricato di Posizione Organizzativa del

Servizio Bilancio e Contabilità, allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Richiamato il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

Richiamato il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 837-845, composto di n. 15 Articoli comprensivo dell'allegato "A elenco vie Occupazioni – Suddivisione Zone", che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che, con deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 4.03.2021 sono state approvate le tariffe del canone, nel rispetto del Regolamento che si approva con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
4. di dare atto che il nuovo canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone unico patrimoniale di cui al comma 816, art. 1 della L. 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del sopra citato articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
5. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone di concessione dei mercati decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

OGGETTO: Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati. Legge 160/2019. Approvazione.

Proposta n.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, vengono espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente:

a) alla REGOLARITA' TECNICA:

X FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO per i seguenti motivi

Nichelino, 17.03.2021

IL DIRIGENTE DEL SERV. TRIBUTI

Luca Benedetto

b) alla REGOLARITA' CONTABILE:

X FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO per i seguenti motivi

Nichelino, 17.03.2021

IL RESPONSABILE DELLA P.O.

Maddalena Fanelli